

# TRIBUNALE DI SIRACUSA

*Sezione Seconda Civile  
Ufficio Esecuzioni Immobiliari*

PROVVEDIMENTO di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter cpc;

nella causa n. r.g. 50 - 2000

Il Giudice,

visto il proprio decreto con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 19.02.2026 secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc;

verificata la rituale comunicazione alle parti del predetto decreto;

viste le note scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti;

ciò premesso, così dispone:

Le istanze depositate dall'esecutata, da ultimo l'istanza del 10 febbraio 2026 e le note ex art. 127-ter c.p.c. del 18 febbraio 2026, risultano in larga parte riproduttive di questioni già dedotte in precedenti atti e già esaminate nell'ambito della presente procedura esecutiva.

In particolare, la questione concernente la dedotta improseguibilità della procedura per omessa tempestiva rinnovazione della trascrizione del pignoramento nei confronti della terza acquirente [REDACTED] risulta essere stata già proposta dall'esecutata con precedente istanza e già esaminata dal giudice dell'esecuzione, che con provvedimento del 6 maggio 2024 ne ha disposto il rigetto, rilevando la rituale rinnovazione della trascrizione del pignoramento.

Ne consegue che la riproposizione della medesima questione mediante nuove istanze non può trovare ingresso nel processo esecutivo, poiché si risolve nella richiesta di riesame di un provvedimento già adottato nell'esercizio dei poteri del giudice dell'esecuzione.

Va altresì rilevato che le deduzioni dell'esecutata risultano formulate in termini del tutto sovrapponibili a precedenti istanze già definite, senza allegazione di fatti nuovi o sopravvenuti idonei a giustificare una rivalutazione della questione; ne deriva l'inammissibilità della reiterazione delle medesime doglianze nell'ambito della stessa procedura esecutiva.

Pertanto, le ulteriori censure riguardanti la validità dei titoli esecutivi, la legittimazione dei singoli creditori intervenuti, l'estromissione di [REDACTED] la posizione creditoria di [REDACTED] e la dedotta inesistenza dei relativi crediti risultano oggetto di separati giudizi ovvero di contestazioni già devolute alle competenti sedi processuali e non possono essere nuovamente deliberate in questa fase del procedimento esecutivo.

Quanto alla posizione del creditore [REDACTED] dagli atti emerge altresì che parte dei crediti oggetto di contestazione risultano già soddisfatti in altra procedura esecutiva, circostanza che rende comunque carente l'interesse dell'esecutata ad ottenere i provvedimenti richiesti limitatamente a tali poste creditorie.

Le istanze formulate devono pertanto essere dichiarate inammissibili.

**P.Q.M.**

- dichiara **inammissibili**, perché reiterative di questioni già esaminate e decise nell'ambito della procedura esecutiva, le istanze depositate dall'esecutata [REDACTED]
- dispone la prosecuzione della procedura esecutiva e rimette gli atti al professionista delegato per il prosieguo delle operazioni di vendita;



Manda la cancelleria per l'acquisizione del presente provvedimento nel fascicolo telematico, in sostituzione del verbale d'udienza, e per la comunicazione alle parti.  
Siracusa, 17/07/2025

**IL GIUDICE**  
dott. Giuseppe Solarino

**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**  
**EX ART. 15 D.M. 44/2011**

